
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NEL PRISMA DELLA DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE

di Paolo Maria STORANI

1. La natura del processo di esecuzione e i principi generali

A seguito di interventi legislativi e giurisprudenziali molto significativi ormai da circa tre lustri la materia dell'esecuzione forzata è in **incessante evoluzione**. Sarà sufficiente ricordare che, nell'ambito del riassetto formale e sostanziale del Codice di Procedura Civile, appena il 22 novembre 2014, vale a dire dodici giorni dopo la conversione in **legge n. 162/2014** del decreto legge n. 132/2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 261 il 10 novembre 2014, si è appreso che la **Commissione Berruti**, all'interno dello schema di disegno di legge al Governo recante disposizioni per l'efficienza della Giustizia, a pag. 26, contempla un ulteriore intervento sul processo esecutivo, ispirato ai medesimi

principi di semplificazione anche nel rito degli incidenti di cognizione e di efficacia del titolo esecutivo.

In particolare, vengono dettati criteri per la semplificazione del rito dei procedimenti cognitivi funzionalmente correlati al processo espropriativo, attraverso l'assoggettamento delle opposizioni esecutive al rito sommario di cognizione di cui all'**art. 702-bis** e seguenti c.p.c.; si prevede anche l'ampliamento e la generalizzazione del fascio applicativo dell'istituto delle misure coercitive indirette di cui all'**art. 614-bis c.p.c.**, mediante la possibilità, per la parte vittoriosa, di richiedere al giudice la fissazione della somma dovuta dal soccombente, per via della mancata o ritardata esecuzione dell'ordine giudiziale, al cospetto di qualunque provvedimento di condanna; e ciò prescinde dalla natura fungibile o infungibile dell'obbligazione a cui ci si riferisce.

In particolare, al punto 2. lettera d) testualmente si prevede:

«Quanto all'esecuzione forzata:

1) semplificazione del rito dei procedimenti cognitivi funzionalmente coordinati al processo esecutivo, anche attraverso l'assoggettamento delle opposizioni esecutive al **rito sommario di cognizione**¹ di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile;

2) ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile, mediante la previsione della possibilità, per la parte vittoriosa, di chiedere al giudice la fissazione della somma dovuta dalla parte soccombente, a causa della mancata o ritardata esecuzione dell'ordine giudiziale, in presenza di qualunque provvedimento di condanna, a prescindere dal carattere fungibile o infungibile dell'obbligazione a cui esso si riferisce»

(da un'anticipazione dello [schema di disegno di legge formulato dalla Commissione presieduta dal Dott. Giuseppe Maria Berruti di delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza della Giustizia](#), pubblicata in *La Nuova Procedura Civile*, del 22 novembre 2014).

Trattando della disaffezione dei cittadini comuni verso i tribunali il **Prof. Glauco Giostra**, docente ordinario di Procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università *La Sapienza* di Roma, sino a pochi mesi membro laico del CSM, adoperava un'icastica similitudine che sovverte la tradizione classica:

«Insomma, l'Enea della società moderna pretende di camminare stando sulle vecchie spalle dell'Anchise della giustizia»

(Glauco Giostra, in *La Lettura* n. 157 del 23 novembre 2014, pag. 22-23, supplemento culturale del *Corriere della Sera*).

Tra toppe e pezze stratificate, uno sdrucito vestito di Arlecchino per la povera macchina della Giustizia che hanno portato **Giuseppe Buffone**, valoroso magistrato del Tribunale Civile di Milano, referente per la formazione

¹ Per una panoramica sul rito sommario di cognizione, al centro della riforma contenuta nella legge 10 novembre 2014, n. 162, con l'art. 14 che finalmente contempla la possibilità per il giudice di **passare dal rito ordinario a quello sommario di cognizione**, e non soltanto il percorso inverso, con enorme vantaggio sulla tempistica del processo, si rimanda a [Paolo M. Storani, *Il procedimento sommario di cognizione nei sinistri stradali*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna \(RN\), edito nel maggio 2010](#), la cui seconda edizione è in corso di pubblicazione.

decentrata del distretto meneghino, a chiosare, parafrasando nella chiusa il poeta turco Nazim Hikmet:

«i piccoli ritocchi al codice di rito sono l'ennesimo *restyling* a costo zero senza risvolti pratico-operativi di rilievo. Insomma: per dirla alla Hikmet, i giorni migliori devono (speriamo) ancora venire».

(Giuseppe Buffone, in *Processo civile: tutte le novità*, edito da Giuffrè, Milano, 2014).

Grande responsabilità viene riposta nelle **best practices** di chi concretamente ed effettivamente dirige il processo esecutivo, vale a dire i giudici dell'esecuzione.

Al tempo della crisi economica che attanaglia da alcuni anni il nostro Paese il processo esecutivo sta, dunque, sorprendentemente riguadagnando il prestigio perduto in nome di un suo ruolo determinante per la realizzazione della concreta effettività del diritto.

Addirittura, facendo breccia in un orientamento assolutamente consolidato, **Cass. civ., Sez. U., 2 luglio 2012, n. 11067**, Pres. e Rel. **Paolo Vittoria**, Primo Presidente Emerito della Corte di Cassazione, ammette, sia pure a determinate condizioni, la possibilità di **un'ermeneutica extratestuale del titolo esecutivo** giudiziale, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui il titolo si è formato.

Non solo: le medesime **Sezioni Unite** demandano al giudice dell'esecuzione il delicato compito di integrare il pensiero del giudice della cognizione, pur già consegnato alla sentenza, con quanto emerge dagli atti, dai documenti, dalle consulenze tecniche, purché della questione e dei correlati elementi probatori nel giudizio si sia effettivamente dibattuto e sugli stessi sia sopraggiunta una decisione di merito, benché non esplicitata.

Nella specie, in nome del principio che non sempre la forma è sostanza, è stata cassata la pronuncia di merito che, discostandosi dall'esercizio della facoltà di integrazione extratestuale, aveva accolto l'opposizione a precetto sul rilievo officioso della mancanza nella sentenza esecutiva di elementi per determinare l'oggetto e l'ammontare del credito.

Perché proprio ora si rivaluta il processo esecutivo, affidato pressoché in esclusiva, nell'espropriazione mobiliare presso il debitore e presso terzi, alla magistratura onoraria quando per decenni era stato palestra, quali pretori, di giudici prestigiosi, che oggi occupano i ruoli apicali della Magistratura?

Una chiave di lettura potrebbe consistere nella consapevolezza del carattere limitato delle risorse destinate alla giustizia e dell'opportunità di valorizzare al massimo, di ottimizzare, pure in una sede tradizionalmente impropria (fuor d'ipocrisia, la Cenerentola del mondo processuale) come l'esecuzione, per ovviare alle lacune ed ai vuoti del comando formalmente contenuto nel titolo, senza la necessità del rimedio impugnatorio.

Vero è che anche la migliore organizzazione nella disciplina del processo esecutivo sconta pur sempre un duplice, insormontabile ostacolo:

a) **l'incapienza del debitore** e

b) **il carattere personale della prestazione** dovuta rimasta **inadempita**.

In definitiva, perduto ormai per sempre il concetto di sistematicità nel meccanismo di produzione legislativa, sepolto l'interprete sotto una coltre interminata di dati e di alcune decine di riforme propagandate come epocali nel breve volgere di pochi anni, l'unico approccio che conserva nel tempo una freschezza di lungo periodo è il **taglio pratico** di alcune **idee ordinanti**, come

le definisce con felice sintesi il giurista **Marco Rossetti**, autorevole giudice della Sezione Terza della Corte di Cassazione; insomma, si avverte sempre più il bisogno di principi-guida.

Approccio eminentemente pratico, quindi.

Non è un caso che uno dei volumi di maggiore successo, su cui si sono formate più generazioni di giuristi, già nell'intitolazione richiama tale idea di esordio: «*Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*», che **Pasquale Castoro** predispose per i tipi di Giuffrè in molte fortunate edizioni (la prima risale al 1994, l'ultima in è la undicesima, pubblicata nel 2010 con l'ampliamento di Nicola Rodolfo Castoro ed Adalberto Castoro).

Il nostro compito sarà, dunque, di tentare di agevolare la ricerca cui si accinge il benevolo operatore giuridico, che, nella vastità e nella complessità dell'ennesimo *restyling* varato appena il 10 novembre 2014, alla disperata ricerca di una prima bussola cui affidarsi, abbia bisogno di apprendere qualcosa in tema di pignoramento presso terzi riformato.

L'obiettivo ambizioso, nell'esigenza di sintesi, è, però, di non rinunciare agli **approfondimenti essenziali** sia per comprendere, in modo organico, tale istituto.

Del resto, non dobbiamo temere le novità perché «accresce la forza delle avversità chi pensa che non siano imminenti; chi le prevede, invece, le disarmava» (**Seneca**, *De Tranquillitate animi*, XI, 12).

A mente dell'**art. 24 Cost.** l'esecuzione forzata mira, attraverso un complesso di attività, alla realizzazione effettiva e coattiva dei diritti.

Nel Codice di Procedura Civile l'esecuzione forzata occupa l'intero **Libro III**, il cui titolo è per l'appunto «*Del processo di esecuzione*».

La progressione codicistica prevede un pacchetto di norme di carattere generale sul **titolo esecutivo**² e sull'**atto di precetto**, l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna o rilascio, l'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, le **opposizioni** (i fondamentali artt. 615 e seguenti c.p.c.) ed, infine, la sospensione e l'estinzione del processo esecutivo.

Tenteremo di dare qualche cenno in ordine alla cornice entro cui si muove il pignoramento presso terzi.

1.1. Titoli esecutivi e atto di precetto

2

Tra l'altro, la procedura di **negoziazione assistita**, che a far data dal 9 febbraio 2015 (decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge) diviene **condizione di procedibilità** obbligatoria per le cause risarcitorie da circolazione di veicoli e di natanti (duplice *step* in quanto sovrapponibile alla richiesta preventiva alla compagnia assicurativa per il decorso dello *spatium deliberandi* spettante *ex lege*: cfr. Codice delle Assicurazioni Private), annoverata nell'articolato approvato dal Parlamento, contempla che l'accordo costituisca **titolo esecutivo** e per iscrivere **ipoteca giudiziale**. In ordine all'efficacia dell'accordo raggiunto, sarà un contratto, al pari della procedura della **media-conciliazione**, di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, restaurato per effetto del c.d. *Decreto del Fare*, d'iniziativa del Governo Letta *jr.* a far data dal 21 settembre 2013, dopo la caducazione per eccesso di delega per effetto della sentenza resa all'udienza del 24 ottobre 2012 dalla **Corte Costituzionale n. 272/2012**, Pres. Alfonso Quaranta, Red. l'attuale presidente della Consulta **Alessandro Criscuolo**, depositata il **6 dicembre 2012**; pure dalla mediazione parimenti sfocia un **titolo esecutivo idoneo** anche all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Per un riferimento di diritto comparato, va ricordato che in **Belgio** a chi è munito di **titolo esecutivo** è permesso l'accesso ad una "*lista nera*" di debitori.

Proviamo a compiere una disamina su quel che ruota attorno al pignoramento presso terzi, uno speciale tipo di esecuzione forzata, quello sui crediti del debitore e sui beni che si trovano presso terzi.

Il legislatore processuale degli ultimi anni ha incrementato a dismisura il catalogo dei **titoli esecutivi**, inclusi molti di formazione stragiudiziale e qualcuno di origine giurisprudenziale, che talora ha ampliato le maglie esecutive dei provvedimenti giudiziali.

Inoltre, l'armamentario dei titoli esecutivi azionabili in Italia si è accresciuto anche per effetto della normativa comunitaria.

Cass. Civ., Sez. VI-3, 19 novembre 2014, n. 24637, ha sottolineato che se viene sospesa l'esecutività del titolo, viene meno anche l'ordinanza di assegnazione, resa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., che per una incredibile coincidenza - la realtà supera decisamente la fantasia anche in materia giurisprudenziale! - era stata pubblicata lo stesso giorno esatto dell'ordinanza di sospensione dell'esecutività.

«Il deposito in un determinato giorno di un provvedimento comporta che il medesimo deve reputarsi, in applicazione delle convenzionali modalità di misurazione del tempo, esistente fin dalle ore zero del giorno stesso e che i suoi effetti - tranne le espresse deroghe, tra cui la decorrenza di termini da esso - da tale momento pienamente si dispieghino»

(**Cass. Civ., Sez. VI-3, 19 novembre 2014, n. 24637**, Pres. Mario Finocchiaro, Rel. Franco De Stefano).

Per quanto concerne **l'atto di precetto**, unanimemente la giurisprudenza lo considera come **atto preliminare e preordinato all'inizio dell'esecuzione forzata**, che va notificato alla parte personalmente.

Va posto in risalto che il precetto, in quanto atto che precede l'esecuzione, ben può contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese ad esso relative, senza che occorra un'apposita liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo le stesso un accessorio di legge a quelle processuali, come avviene per le spese inerenti agli atti successivi e conseguenti alla sentenza.

Tuttavia, il giudice del merito, in presenza di una nota specifica relativa alle competenze professionali, è legittimato ad eliminare o ridurre le voci a suo giudizio non dovute o spettanti in misura inferiore, purché motivi adeguatamente la scelta adottata.

Questo è l'orientamento degli Ermellini di Piazza Cavour espresso in **Cass. Civ., Sez. VI-3, ordinanza del 21 ottobre 2014, n. 22300**:

«Questa Corte ha già avuto modo di stabilire, in termini definitivi ed appaganti, che, nell'ambito del **pignoramento presso terzi**, preliminarmente alla emissione dell'ordinanza di assegnazione, il giudice dell'esecuzione ha il potere - dovere di verificare l'idoneità del titolo e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, con un accertamento dallo stesso impugnabile nei modi e nei termini della opposizione agli atti esecutivi (cfr. **Cass. Civ. 8 aprile 2003, n. 5510**). E invero, il fatto che il debitore abbia il potere di contestare l'ammontare del credito azionato nei suoi confronti non significa che, ove non lo faccia, il giudice dell'esecuzione debba limitarsi ad assumere il credito esposto dalla parte istante nel precetto o nella istanza di assegnazione, senza poter verificare la corrispondenza della sua liquidazione al titolo esecutivo e **la correttezza della quantificazione delle spese di**

precetto. Né si vedono le ragioni per le quali l'ufficio, in mancanza di rilievi dell'esecutato, debba astenersi da qualsivoglia controllo su queste ultime...

Il principio, a più riprese ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità, di talché le "poste" o le "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice (**cf. Cass. Civ., Sez. Un., 18 giugno 2010, n. 14699; Cass. Civ. 4 aprile 2003, n. 5321**), attiene ai rapporti tra avvocato e cliente e nulla ha a che vedere con la questione oggetto del presente giudizio, la quale riguarda piuttosto **il generale potere di verifica officiosa in ordine alla correttezza della nota spese redatta dall'avvocato.**

Ne deriva che, mentre non è in discussione che il precetto, in quanto atto che precede l'esecuzione, ben può contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese ad esso relative, senza che occorra una apposita liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo le stesse un accessorio di legge a quelle processuali, come avviene per le spese inerenti agli atti successivi e conseguenti alla sentenza (**cf. Cass. Civ. 28 settembre 2011, n. 19791**), va qui ribadito che **il giudice** del merito, in presenza di una nota specifica relativa alle competenze professionali, **è legittimato a eliminare o ridurre le voci** a suo giudizio non dovute o dovute in misura inferiore, purché motivi adeguatamente la scelta decisoria adottata (**cf. Cass. Civ. 16 luglio 1981, n. 4652; Cass. Civ. 23 ottobre 1979, n. 5337**)»

(**Cass. Civ., Sez. VI-3, ord. 21 ottobre 2014, n. 22300**, Pres. Mario Finocchiaro, Rel. Adelaide Amendola).

Le opposizioni a precetto si notificano al procuratore costituito in determinati luoghi, stando all'interpretazione datane dalla Consulta e dalla Suprema Corte di Cassazione.

La **funzione** del **precetto** consiste nell'informare il debitore, con la solennità dell'atto notificato tramite ufficiale giudiziario, della **volontà del creditore di procedere ad esecuzione forzata.**

L'atto di precetto offre un'ultima *chance* di adempiere spontaneamente l'obbligazione risultante dal titolo esecutivo.

La **notifica** va eseguita alla **parte personalmente.**

Lo stabilisce esplicitamente l'art. 480 c.p.c.:

«il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di **dieci giorni**, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata ... il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'art. 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli artt. 137 ss.»

(**art. 480, ultimo comma, c.p.c.**).

Le notificazioni e le comunicazioni al creditore pignorante si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto, quelle ai creditori intervenuti nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda di intervento; per il debitore si seguono le regole generali, ad esempio presso la residenza dello stesso.

I creditori iscritti devono essere avvertiti dell'espropriazione mediante un avviso notificato ad ognuno di essi dal creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, nelle forme ordinarie.

La materia della notifica del titolo esecutivo e del precetto viene disciplinata dall'**art. 479 c.p.c.** che prevede quanto segue:

«Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Il precetto può essere redatto **di seguito al titolo esecutivo** ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente»

(**art. 479 c.p.c.** nella versione modificata dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, che ha convertito il d.l. 14 marzo 2005, n. 35).

Pertanto, la tradizionale notifica del titolo esecutivo - sentenza al procuratore costituito della parte non è più valida: anche quando il titolo esecutivo è costituito da sentenza la notifica deve essere effettuata alla **parte personalmente**.

Una speciale disposizione è contemplata per la **pubblica amministrazione**; infatti, per intimare il precetto la norma richiede il decorso del **termine dilatorio di centoventi giorni** dalla notificazione del titolo esecutivo; ciò a mente dell'art. 147 l. **388/2000**.

Si tratta di uno **spatium cogitationis** che integra una sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.

La pubblica amministrazione può proporre **opposizione all'esecuzione** (non agli atti esecutivi) se l'atto di precetto è stato intimato prima del decorso dei termini di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

I vizi della notifica del titolo esecutivo e del precetto (anche la sua mancanza) debbono essere denunciati con il rimedio dell'**opposizione agli atti esecutivi**.

1.2. Il precetto deve contenere la trascrizione integrale dell'accordo di mediazione, ex art. 12 d. lgs. 4.3.2010, n. 28 riformato

Il precetto, a norma dell'art. 480 c.p.c., deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, la data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è eseguita separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge.

In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.

A seguito delle modifiche contenute nella legge di conversione ora l'art. 12 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sull'efficacia dell'accordo conseguito in mediazione di **titolo esecutivo** per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna o rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare o non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, esige che l'accordo sia integralmente trascritto nell'atto di precetto ai sensi dell'art. 480, 2° co., c.p.c..

1.3. Qual è il tasso di garanzia per il debitore nel processo esecutivo: diritto al contraddittorio

E' ravvisabile nel processo esecutivo un diritto al contraddittorio ed a quale livello di garanzia può classificarsi?

Nel contesto del processo esecutivo, che rimane un procedimento **adversary** e che di certo non prevede l'impulso del debitore, opera un pur affievolito ed assai diluito **diritto al contraddittorio**.

Ad esempio, affiora il diritto al contraddittorio ogni qual volta si tratti di salvaguardare l'esercizio di facoltà sostanziali o processuali dell'**esecutato**: cfr. a titolo esemplificativo la sentenza, ... griffata dal grande giurista di respiro europeo **Giacomo Travaglino**, padre nobile di una marea di pronunce che costituiscono diritto vivente, **Cass. Civ., Sez. III, 5 marzo 2009, n. 5341**, sull'argomento dell'esercizio della facoltà di richiedere la conversione del pignoramento:

«In tema di espropriazione forzata, pur in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico di notificazione dell'ordinanza di vendita, sono nulle la vendita immobiliare e la successiva aggiudicazione in caso di omessa notifica al debitore dell'ordinanza di fissazione della vendita posto che detta omissione impedisce all'esecutato di richiedere la **conversione del pignoramento** e viola il diritto al contraddittorio, desumibile anche dall'art. 111 Cost., che va salvaguardato nel processo esecutivo ogni qualvolta detto **diritto** sia **funzionale all'esercizio di facoltà sostanziali o processuali** da parte dell'esecutato»

(**Cass. Civ., Sez. III, 5 marzo 2009, n. 5341**, Pres. Paolo Vittoria, Rel. Giacomo Travaglino).

Va ricordato, però, che va in direzione opposta **Cass. Civ., Sez. I, 2 giugno 1993, n. 6158**, in materia fallimentare, che afferma che non sussiste l'obbligo di notifica dell'ordinanza di vendita al fallito.

Il processo esecutivo, pertanto, si svolge pur sempre sotto il controllo di **un giudice, terzo, imparziale ed indipendente**.

L'esigenza della parità delle armi prevale in direzione di un giusto equilibrio.

Il **diritto di difesa** concesso al debitore tende in special modo a scongiurare **l'abuso dei mezzi di espropriazione**.

La scelta tra le varie tipologie di espropriazione forzata è rimessa al creditore procedente, che può anche **cumulare**, con lo stesso titolo e con il medesimo atto di precetto, **più mezzi espropriativi**, salvo il potere del giudice dell'esecuzione di arginare l'esecuzione, circoscrivendola ad un unico mezzo.

L'introduzione nella nostra Costituzione, all'art. 111, del principio del "**giusto processo**", anche alla luce di riverbero dell'orientamento assunto dalle corti europee, ha accentuato il tasso di **garanzia** già presente ... in tracce nel processo esecutivo italiano.

Infatti, la **Corte Europea di Strasburgo**, al lume dell'**art. 6**, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ha stabilito che il processo esecutivo ha **natura contenziosa** ed è assistito dalle **garanzie dell'equo processo**.

Infatti, «l'esecuzione di una decisione, anche non definitiva e di qualsiasi autorità giudiziaria si tratti, deve essere quindi considerata come facente parte del processo ai sensi dell'**art. 6** (n.d.r. = **CEDU**): il rifiuto o la mancata esecuzione della medesima, in assenza di un rapporto di **ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine perseguito**, costituisce violazione del diritto del cittadino ad un giusto processo»

(*Commentario breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, a cura di Sergio Bartole, Pasquale De Sena e Vladimiro Zagrebelsky, 2012, Cedam, Padova, sub art. 6, pag. 175-176, commento di F. Gambini).

Il legislatore italiano ha così previsto l'audizione necessaria delle parti a mente dell'**art. 485 c.p.c.** ("*audizione degli interessati*") al cospetto di tutti gli incidenti del processo esecutivo, quali la conversione del pignoramento, la riduzione dei mezzi di espropriazione, la fase preparatoria della vendita, la distribuzione del ricavato dalla liquidazione.

La tendenza che ha ispirato il legislatore della riforma, alla luce dell'altro principio, oltre il "*giusto processo*", della **durata ragionevole delle procedure**, è stata di raffinare gli strumenti per rendere il compendio pignorato, ove realizzabile ed esistente, concreto ed idoneo alla realizzazione dei diritti dei creditori.

Un recupero di efficienza e di credibilità già intrapreso con la stagione della "**competitività**", che vide le importanti riforme del 2005 e del 2006.

2. La portata dell'intervento riformatore del legislatore del 2014: un rapido screening

Nel prisma degli interventi del legislatore della **degiurisdizionalizzazione** (con tale bizzarro scioglilingua s'intitola curiosamente il Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014: "*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*") e dell'abbattimento dell'arretrato in materia civile vanno ricercati quelli di specifico impatto sul peculiare campo d'indagine dell'esecuzione forzata.

La riforma fortemente voluta dal Ministro della Giustizia On. **Andrea Orlando**, di cui al **Decreto Legge n. 132 del 10 settembre 2014**, è stata convertita con significative modificazioni nella **Legge n. 162 del 10 novembre 2014**, pubblicata in tale data nella Gazzetta Ufficiale.

Colpisce la plateale contraddizione in cui incappa il legislatore che **rilancia in avanti** nel tempo (nella maggior parte dei casi le disposizioni innovatrici trovano applicazione a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore) l'efficacia di varie norme di nuova matrice nonostante il loro inserimento in un **decreto legge!**

Un decreto legge, quindi, privo di immediata efficacia, emanato da un compilatore di norme talmente approssimativo ed impreciso da ignorare non soltanto le sentenze della Corte Costituzionale, come quelle che seguono, ma persino una norma fondamentale per il funzionamento dell'attività di Governo come la l. 400/1988:

«I **decreti-legge** traggono la loro legittimazione generale da casi straordinari e sono **destinati ad operare immediatamente**, allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità.

Per questo motivo il legislatore ordinario, con una norma di portata generale, ha previsto che il decreto-legge debba contenere "*misure di immediata applicazione*" (**art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri"**).

La norma citata, pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge (**sentenza n. 22 del 2012**), che entrerebbe **in contraddizione con le sue stesse premesse**, se contenesse disposizioni destinate ad avere **effetti pratici differiti** nel tempo, in quanto recanti, come nel caso di specie, discipline mirate alla costruzione di nuove strutture istituzionali ...»

(**Corte Cost., 19 luglio 2013** - udienza 3 luglio 2013, **n. 220**, Pres. Franco Gallo, Red. Gaetano Silvestri).

Nello stesso solco ermeneutico cfr. **Corte Cost. 16 febbraio 2012, n. 22**, Pres. Alfonso Quaranta, Red. ancora Gaetano Silvestri.

Riserviamo al prosieguo del presente contributo la trattazione sull'effettiva applicabilità immediata delle singole norme, limitandoci a ricordare che, in linea generale, la legge di conversione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire 11 novembre 2014: riforma di **San Martino** proprio come le famose sentenze gemelle delle **Sezioni Unite Civili**, pietre miliari sul terreno del danno non patrimoniale, **n. 26972** e seguenti dell'**11 novembre 2008**, frutto della penna di Roberto Preden.

In un primo, rapido *screening* le novità principali toccano **l'iscrizione a ruolo** del processo esecutivo, **la competenza territoriale**, **la dichiarazione del terzo debitore**, materia che aveva già subito da ultimo radicali riforme, con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (recante la conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, **la vendita dei beni mobili estranei all'esecuzione per rilascio**, **la chiusura dell'esecuzione per infruttuosità** ed **il monitoraggio** delle procedure concorsuali.)

In particolare, avuto riguardo al **pignoramento presso terzi**, l'intervento più significativo riguarda l'unificazione della disciplina della **dichiarazione del debitor debitoris**, che avviene sempre tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Stante la sua ricaduta nel settore delle espropriazioni, tant'è che è annoverata nel provvedimento di riforma 2014 al Capo V, artt. 17-20) tra le "*Altre disposizioni per la tutela del credito nonché per la semplificazione ed accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali*", va posto in risalto che, per contrastare il ritardo nei pagamenti e, quindi, prevenire sul nascere l'avvio delle procedure esecutive, in mancanza di determinazione convenzionale del saggio, si è elevata la misura degli **interessi legali** sui **crediti litigiosi** parificandolo a quello previsto dalla legislazione speciale in materia di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali; per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2014 lo stesso è pari all'**8,15%**, come risulta dal comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2014, che ha fissato **il saggio** di cui all'art. 5, 2° co., del D. Lgs. n. 231/2002.

Per chi non paga i propri debiti si materializza lo spauracchio di dover corrispondere più interessi al fine di scongiurare che i tempi non brevi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso.

Quest'ultima disposizione è destinata ad entrare **in vigore** decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione: pertanto, **l'11 dicembre 2014**.

2.1. Vendita con e senza incanto

Introducendo un secondo comma all'**art. 503 c.p.c.**, che entra **in vigore l'11 dicembre 2014**, relativo ai modi della **vendita forzata**, viene stabilito che «**l'incanto** può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568»

(art. 19, 1° co., lett. D *bis* del d.l. 132/2014).

L'**incanto**, di solito, si svolge mediante una gara con rilanci di importo minimo la cui entità, se non fissata dal giudice dell'esecuzione, viene stabilita dall'incaricato.

Alla base dell'opzione che il legislatore del 2005 ha dimostrato per la vendita senza incanto vi è l'esperienza maturata presso alcuni tribunali virtuosi, ove l'applicazione del sistema della vendita senza incanto aveva attestato all'evidenza come i principi dell'irrevocabilità delle offerte e della definitività dell'aggiudicazione, che sovrintendono a tale metodica di vendita, sono idonei sia a limitare la partecipazione alla vendita ai soli soggetti interessati, sia a scoraggiare tattiche di attesa di un successivo abbassamento del prezzo del bene staggito.

2.2. Il nuovo foro generale per l'espropriazione presso terzi

Si realizza anche, a far data di **vigore dall'11 dicembre 2014**, l'introduzione di un **foro generale per l'espropriazione presso terzi**, individuato presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del **debitore**.

Quando debitrice sia **una pubblica amministrazione**, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, competente è, per converso, il tribunale della sede del terzo debitore.

Si è, dunque, incastonato un **art. 26-bis c.p.c.** nuovo di zecca dopo l'art. 26 c.p.c., intitolato "**foro dell'esecuzione forzata**".

Nel preambolo di pag. 631) del fortunato *Manuale dell'esecuzione forzata*, edito nel 2014 da Cedam, Padova, edizione quarta, **Anna Maria Soldi** espone:

«La competenza per l'espropriazione presso terzi non si determina più con riguardo alla materia poiché, a seguito del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 recante "*Norme sulla istituzione del giudice unico di primo grado*", che ha abrogato l'art. 16 c.p.c., è sempre competente il Tribunale.

La ripartizione di competenza avviene, quindi, solo con riferimento al territorio.

La competenza territoriale in materia esecutiva è funzionale ed inderogabile.

Ai sensi dell'art. 26 c.p.c. competente per territorio è il Tribunale del luogo ove si trovano le cose (co. 1) o dove ha la residenza il terzo pignorato (co. 2) a seconda che oggetto del pignoramento siano cose mobili o crediti».

Pertanto, attualmente **l'art. 26 c.p.c.** si atteggia nel modo che segue:

«(primo comma) Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'articolo 21.

(secondo comma sostituito dall'art. 19 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche dalla l. 10 novembre 2014, n. 162; il testo originario recitava "*per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del*

luogo dove risiede il terzo debitore") Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

(terzo comma) Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto»

(nuovo conio dell'art. 26 c.p.c.).

Questo che segue è, infine, il **bis** aggiunto dallo *tsunami* riformatore del 2014:

«(primo comma) Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate nell'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

(secondo comma) Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede»

(secondo comma nuovo di zecca **art. 26-bis c.p.c.**, come da inserimento operato dall'art. 19 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche dalla l. 10 novembre 2014, n. 1).

2.3. Nuovi compiti e nuovi poteri di autenticazione per il difensore

Gli avvocati dopo la riforma 2014 compongono i collegi arbitrali per smaltire i processi civili pendenti, trasferiti dal tribunale o dalla corte d'appello, assistono le parti nelle procedure di negoziazione, autenticano ed asseverano i conseguenti accordi che costituiscono titolo esecutivo, assistono i coniugi nella convenzione di separazione o divorzio, quando non ci sono figli minori, disabili o economicamente non autosufficienti, assistono le parti nella conciliazione delle cause di lavoro.

Dal coacervo di norme attinenti il processo esecutivo si rilevano spunti significativi, cautamente ma sistematicamente disseminati qua e là, per consacrare una volta per tutte il generale **potere del difensore di autenticare le copie** di tutti gli atti del processo; ricorre la frase, pur sempre riduzionista nel passo finale, che *"la conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo"*.

La prospettiva che si presenta per l'avvocato è di sempre crescenti responsabilità, ma che lo collocano, come mai era avvenuto prima, al centro del processo.

2.4. Esperimento della procedura di negoziazione assistita: è condizione di procedibilità per le opposizioni nel processo esecutivo?

Assolutamente no!

La riforma del 2014, modellata su un noto istituto dell'ordinamento francese e che acquisterà **efficacia**, avuto riguardo alla improcedibilità, a far data dal **9 febbraio 2015**, espressamente **esclude** dalle pastoie della negoziazione assistita da uno o più avvocati tutti i **procedimenti di opposizione** o incidentali di cognizione **relativi all'esecuzione forzata**.

In questa sede sarà sufficiente ricordare che con la negoziazione assistita, che si occupa delle liti non ancora formalizzate in un'azione giudiziale, si tende a

favorire la conciliazione che, da un lato, eviti il giudizio, e, dall'altro, consenta una rapida formazione di un **titolo esecutivo stragiudiziale**.

3. Il pignoramento di nuovo conio

Sarà in vigore a far data **dall'11 dicembre 2014** il nuovo pignoramento delineato dalla riforma di cui alla legge n. 162 del 10 novembre 2014.

L'espropriazione inizia con **il pignoramento**, il che equivale a dire che il momento iniziale della stessa sarà:

a) per l'espropriazione mobiliare, il giorno e l'ora in cui viene eseguita l'ingiunzione ad opera dell'ufficiale giudiziario, indipendentemente dalla redazione del verbale;

b) per l'espropriazione immobiliare, il momento in cui viene notificato l'atto di pignoramento immobiliare, per quanto concerne **il debitore**, ed il momento in cui lo stesso viene trascritto nei pubblici registri immobiliari per quanto riguarda **i terzi**;

c) per l'espropriazione presso terzi, il momento in cui viene notificato l'atto, partitamente per il terzo e per il debitore, ma nel caso peculiare il pignoramento si perfeziona con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito perché soltanto in quel frangente è possibile avere conoscenza della buona riuscita del pignoramento e dell'esatta e concreta specificazione di quali cose o di quali somme il terzo sia debitore o si trovi in possesso:

«Il **pignoramento presso terzi** costituisce una **fattispecie complessa** che si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di intimazione di cui all'art. 543 c.p.c., ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito di cui all'art. 549 c.p.c.; ne consegue che il credito pignorato può essere individuato e determinato nel suo preciso ammontare in data anche di molto successiva a quella della notificazione dell'atto, senza che lo si possa considerare sorto dopo il pignoramento, poiché l'indisponibilità delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore e l'inefficacia dei fatti estintivi si producono fin dalla data della notificazione, ai sensi dell'art. 543 c.p.c. (fattispecie in tema di compensazione fra il debitore ed il terzo pignorato, di cui all'art. 2917 c.c.)»

(**Cass. Civ., Sez. III, 9 marzo 2011, n. 5529**, Pres. Bruno Spagna Musso, Rel. Raffaella Lanzillo).

3.1. Quando l'accesso telematico individua crediti del debitore o cose nella disponibilità di terzi

Se l'accesso ai *data base* ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, **l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio**, ove possibile a norma dell'art. 149-*bis* c.p.c., o a mezzo telefax, al debitore ed al terzo **il verbale**, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, dell'indirizzo PEC, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'art. 492, 1°, 2° e 3° co., c.p.c., nonché l'intimazione al terzo

di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'art. 546 c.p.c..

Il verbale di cui al 5° co. dell'art. 492-*bis* c.p.c. è **notificato al terzo per estratto**, contenente esclusivamente i dati riferibili a costui.

Chiarisce il 6° co. del medesimo art. 492-*bis* c.p.c.:

«Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore»

(**art. 492-*bis*, 6° co., c.p.c.**).

La disposizione di riforma si conclude così:

«Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione **i beni scelti dal creditore**»

(**art. 492-*bis*, 7° co., c.p.c.**).

4. Il pignoramento presso terzi non trova requie

Le disposizioni di cui tratteremo qui entrano in funzione a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 162 del 10 novembre 2014, vale a dire il **vigore parte dall'11 dicembre 2014**.

La storia dell'**art. 543 c.p.c.** continua!

Aprirete un codice di procedura civile aggiornato.

Fate caso a quante righe cercano di orientarVi in ordine alla moltitudine di modifiche che si sono succedute negli ultimi tempi.

Un'infinità!

Il legislatore del 2014 non è voluto essere da meno dei predecessori.

Infatti, già a seguito della recente modifica del codice di rito, introdotta dalla **legge 24 dicembre 2012, n. 228**, recante la conversione del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, l'espropriazione presso terzi aveva subito radicali rivolgimenti.

Il *restyling* del 2012 aveva inciso sulle modalità con le quali il terzo pignorato può rendere la sua dichiarazione, ma soprattutto aveva attribuito al **silenzio** di quest'ultimo (che si realizza quando questi ometta ingiustificatamente di comparire all'udienza fissata nell'atto di citazione o di inviare al creditore la propria dichiarazione) la valenza di un comportamento per **facta concludentia** in tutto e per tutto assimilabile ad una dichiarazione positiva.

Inoltre, il riformatore del 2012 ha stravolto i caratteri del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo tracciando i contorni di un procedimento per molti versi sovrapponibile a quello dettato ex art. 512 c.p.c. per la controversia distributiva.

Anche il nomoteta del 2014 ha ritoccato, ancora per un'ennesima volta, il dato testuale.

Optiamo deliberatamente per una descrizione sintetica, che riteniamo preferibile per linearità e chiarezza.

Orbene, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere naturalmente il pre-requisito dell'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492 c.p.c., vale a dire di astenersi da qualunque atto diretto a

sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione ed i frutti di essi.

Ecco gli altri requisiti indispensabili:

- 1) l'**indicazione del credito per cui si procede**, del titolo esecutivo e dell'atto di precetto;
- 2) l'**indicazione**, almeno generica, **delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre** senza ordine del giudice;
- 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente, nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
- 4) la **citazione** del debitore a comparire davanti al giudice competente, con **l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.** al creditore procedente entro dieci giorni **a mezzo raccomandata** ovvero **a mezzo di posta elettronica certificata**, con l'avvertimento al terzo che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere **resa** comparendo **in un'apposita udienza** e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno **non contestati** ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Nell'indicare l'udienza di comparizione di deve rispettare **il termine** contemplato dall'**art. 501 c.p.c.**, con un rinvio al termine dilatorio di **dieci giorni** di cui tratta la Sezione IV prima di presentare l'istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.

Dopo avere eseguito l'ultima delle notifiche, l'ufficiale giudiziario consegna "*senza ritardo*" al creditore l'originale dell'atto di citazione affinché il creditore depositi nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota d'iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, **entro trenta giorni** dalla consegna medesima.

E' l'avvocato che attesterà la conformità di tali copie "*ai soli fini del presente articolo*".

Ora il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione.

Il **pignoramento perde efficacia** se la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi degli atti sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

Quando l'ufficiale giudiziario ha ricercato i beni da pignorare con modalità telematiche, egli consegna "*senza ritardo*" al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto.

Decorso il termine di dieci giorni contemplato dall'**art. 501 c.p.c.**, il creditore pignorante e ciascuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono richiedere **l'assegnazione** o **la vendita** delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti.

Su tale istanza il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli **artt. 552 o 553 c.p.c.** in base ai quali:

art. 552 c.p.c. → «se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente»;

art. 553 c.p.c. → «se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termini non maggiori di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.

Se le somme sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedano d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili».

Il decreto con cui viene fissata l'udienza è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e **l'avvertimento** al terzo a comunicare **la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. entro dieci giorni** a mezzo raccomandata ovvero con il tramite della posta elettronica certificata.

4.1. La dichiarazione del terzo

Orbene, con tale dichiarazione resa a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo,

a) personalmente o

b) a mezzo di procuratore speciale o

c) del difensore munito di procura speciale,

deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e **quando ne deve eseguire il pagamento** o la consegna.

Il terzo deve, altresì, specificare i sequestri eseguiti in precedenza presso di sé e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio stabilito dal giudice.

4.2. La mancata dichiarazione del terzo

Quando all'udienza il creditore dichiara che non ha ricevuto la dichiarazione del terzo, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva.

L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

Se questi non compare alla nuova udienza o, comparando, rifiuta di rendere la dichiarazione, **il credito pignorato o il possesso del bene** di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, **si considera non contestato** ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvedere a norma dei predetti artt. 552 o 553 c.p.c..

L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore si considera non contestato.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'**art. 617, 1° co., c.p.c.** l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma dell'art. 548 c.p.c., se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

5. Impignorabilità assoluta ex art. 19-bis l. 162/'14 per le rappresentanze diplomatiche e consolari estere

In sede di conversione del **Decreto Legge n. 132 del 10 settembre 2014**, tramutato con significative modificazioni nella **Legge n. 162 del 10 novembre 2014**, è stata introdotta l'**impignorabilità assoluta** per le **rappresentanze diplomatiche e consolari straniere** (art. 19-bis d.l. 132/2014, aggiunto dalla legge di conversione).

Talché, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione di tali entità depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza diplomatica, comunque denominato, abbia dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei soggetti di cui alla norma di riforma.

6. Monitoraggio ex art. 20 l. 162/'14 e nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo

E' stato stabilito che a far data dal 31 marzo 2015 l'iscrizione a ruolo dovrà avvenire in forma esclusivamente telematica.

Saranno monitorate le procedure esecutive individuali e concorsuali: è stato deliberato un obbligo di *report*.

Per la **procedura fallimentare**, di **concordato preventivo** con cessione dei beni e con continuità aziendale e per le procedure esecutive individuali su beni immobili si introduce l'obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già stabilito dall'art. 33, 5° co., della legge fallimentare.

Stabilisce, inoltre, l'**art. 159-bis delle Disposizioni per l'Attuazione del c.p.c.** che

«la nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo»

(**art. 159-bis disp. att. c.p.c.**)

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice